



Comune di Gualtieri Sicaminò

Città Metropolitana di Messina

ORDINANZA SINDACALE N. 19 DEL 24-08-21

OGGETTO: Adozione di misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 a tutela dell'incolumità pubblica. Misure efficaci durante lo svolgimento della festa Patronale Religiosa del Santo Patrono S. Nicola di Bari che si terrà il 29/08/2021.

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 recante "misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

Visto il decreto-legge 2 dicembre 2020 n.158 contenente disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus covid 19;

Visto il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 - ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15 ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n.30, Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID 19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 coordinato con la legge di conversione 22 maggio 2020, n.35;

Visto il decreto-legge 1 aprile 2021 n.44, misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID 19, in materia di vaccinazioni anti SARS CoV 2, di giustizia e di concorsi pubblici;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 in materia di misure urgenti relativi all'emergenza epidemiologica da COVID 19;

Visto il DPCM 2 marzo 2021, recante "ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n.35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19, e del decreto legge 23 febbraio 2021, n.15, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;

Viste le ordinanze del Ministero della salute:

- di applicazione delle misure in cd zona bianca per la Regione Sicilia;
- di rimozione dell'obbligo di indossare mascherine all'aperto in zona bianca, fatta eccezione per le situazioni di assembramento e di non rispetto del distanziamento;

Richiamate tutte le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sicilia;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 84 del 13.08.2021;

Vista la circolare del Ministero della Salute n. 0003787 del 31.01.2021 recante "aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS Cov-2, valutazione del rischio e misure di controllo;

Viste le linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali adottate in data 28 maggio 2021 per la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, ed in particolare le parti dedicate allo svolgimento di cinema e spettacoli dal vivo e sagre e fiere locali;

Considerato che in concomitanza con la stagione estiva, pur con le limitazioni imposte per l'emergenza epidemiologica da Covid 19, la festività Patronale anche se solo religiosa senza eventi esterni potrà determinare una rilevante concentrazione di partecipanti con un elevato afflusso di pubblico;

Dato atto che in occasione di tale festività religiosa, a forte attrattiva e richiamo di fedeli, si rende necessario adottare misure a salvaguardia della salute pubblica nonché utili a migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica, per prevenire situazioni pregiudizievoli per l'incolumità pubblica;

Considerato, inoltre, che in questo periodo di emergenza, la somministrazione di alimenti e bevande all'interno negli esercizi pubblici o negli spazi da essi allestiti favorisce il rispetto delle distanze fisiche anche nei momenti di socialità conviviale, mentre il consumo degli stessi in situazioni di precarietà ed all'aperto, data l'assenza dell'obbligo di controllo in capo ai gestori degli esercizi, non garantisce il rispetto delle distanze e delle altre cautele igieniche necessarie per il contenimento del contagio;

Rilevato che il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, concorre a rendere particolarmente urgente l'adozione di misure a tutela della salute dei cittadini, al fine di disciplinare anche in modo specifico la vendita e il consumo di bevande, anche attraverso le occasioni di positiva aggregazione che taluni operatori possono offrire;

Dato atto che i provvedimenti sindacali, in linea con i provvedimenti nazionali e regionali, si pongono l'obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio a tutela della salute pubblica e a salvaguardia dell'ordine e la sicurezza pubblica;

Dato atto che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili e urgenti nell'ambito del territorio comunale sono adottate dal Sindaco;

Richiamato il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e, in particolare, l'art. 50, comma 5;

Preso atto che in coerenza con quanto previsto dall'articolo 54, comma 4 del D.Lgs 267 del 2000 e ss.mm.ii il presente provvedimento verrà comunicato al Prefetto di Messina;

Dato atto che la situazione di contingibilità ed urgenza consente l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all' art. 7 della Legge 241/90;

ORDINA

per le motivazioni indicate e descritte in premessa, al fine di contenere il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale, per il giorno 29/08/2021, in occasione della festività Patronale, l'adozione delle seguenti misure:

1. i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
 2. è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
 3. sino al raggiungimento dei posti a sedere nelle Chiese e nei luoghi pubblici dovrà farsi uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e in ogni caso, in situazioni di assembramenti di persone e nel caso di mancato rispetto del di stanziamento di almeno un metro di separazione tra gli utenti. Sono esentati dall'obbligo di indossare il dispositivo delle vie respiratorie, bambini e persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;
 4. nel giorno 29 agosto 2021, il divieto di vendita e consumazione di bevande (alcoliche e analcoliche) in contenitori tali da costituire pericolo per l'incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine. Nei restanti casi la vendita per asporto e la somministrazione sono consentite unicamente in bicchieri di carta o di plastica, con l'obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori di procedere alla preventiva rimozione dei tappi dagli stessi contenitori;
 5. E' fatto divieto su tutto il territorio comunale nel giorno 29/08/2021 il montaggio di bancarelle di qualsiasi tipologia di vendita prodotti, ovvero qualsiasi forma di commercio ambulante su area pubblica sia itinerante che a posto fisso, ad esclusione di n. 2 ditte con tradizione annuale venditrici di prodotti alimentari (frutta secca);
- E' consentita solo l'attività relativa alle offerte per gli Ex Voto interna al Santuario limitando l'accesso ai fedeli nel rispetto della norma anti covid secondo il "Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo", allegato al DPCM 13 ottobre 2020;

AVVISA

L'inottemperanza della presente ordinanza comporterà l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 4 D.L. 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n.35. L'inottemperanza al punto 4 e 5 della presente ordinanza comporterà l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art.7 bis, comma 1 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e smi da euro 25 ad euro 500.

DISPONE

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss. mm. e ii.
- La pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- La trasmissione per gli adempimenti di competenza:
- Al Servizio di Polizia Municipale;
- Alla locale Stazione dei Carabinieri di Pace del Mela;
- Alla Prefettura di Messina.

Gualtieri Sicaminò, 24/8/21



IL SINDACO

Prof.ssa Santina BITTO)